

Normativa e misure a sostegno delle startup innovative: nuove opportunità per la creazione d'impresa



Enrico Martini

Segreteria tecnica del Ministro dello sviluppo economico

Perché le startup innovative sono importanti?

Negli ultimi dieci anni, nei settori non-finanziari le imprese giovani (fino 5 anni di vita), pur impiegando soltanto il 20% dell'occupazione complessiva, hanno generato quasi la metà del totale di nuovi posti di lavoro

(indagine su 15 Paesi membri dell'Ocse)

I settori innovativi negli ultimi venti anni sono cresciuti notevolmente dal punto di vista occupazionale: i servizi di informazione e comunicazione sono cresciuti di 194 mila occupati, i servizi di R&S di 85 mila unità

(dati Istat)


"the Internet economy in the developed markets of the G-20 will to grow at an annual rate of 8% over the next five years"

(the Boston Consulting Group)

"the number of applications developers in Europe is set to rise from 1 million in 2013 to 2.8 million in 2018. Support and marketing staff, meanwhile, accounted for a total of 1.8 million jobs in 2013, and this number is set to grow to 4.8 million by 2018"

(Gigaom Research)

Perché le startup innovative sono importanti?



Un metodo innovativo nel panorama legislativo nazionale

Task force

Lavoro inclusivo (con 12 operatori del settore, giovani e meno giovani)

Lavoro ispirato dalle migliori esperienze internazionali



Rapporto "Restart, Italia!"

Proposte di policy per rendere l'Italia un ambiente favorevole alle startup innovative



Decreto legge 179/2012

Traduzione in un corpus di norme completo e articolato



Decreto legge "Lavoro" 76/2013

Ulteriori interventi normativi per ampliare la platea delle startup beneficiarie

Cos'è una startup innovativa?

Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- meno di **4 anni di attività**
- sede principale **in Italia**
- a partire dal secondo anno, produzione annua inferiore a **5 milioni di euro**
- **non distribuisce utili**
- oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**
- non è stata costituita da **fusione, scissione societaria o a seguito di cessione** di azienda o di ramo di azienda
- Il **contenuto innovativo** è identificato con, alternativamente:
 - almeno **15% spese in ricerca e sviluppo**
 - almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da **dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori** oppure almeno 2/3 costituita da persone con **laurea magistrale**
 - impresa titolare, depositaria o licenziataria di **brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di **programma per elaboratore originario** registrato

art. 25, comma 2, lettera c)

«ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia»

Imprese non residenti

Possono accedere alla normativa a condizione che siano **residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione**

Chiarimento fornito su **esplicita richiesta della Commissione Europea** in sede di notifica degli incentivi fiscali agli investimenti in startup innovative

art. 25, comma 2, lettera f)

"ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico"

La mera commercializzazione di prodotti innovativi non è sufficiente al rispetto del requisito

E' escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa

Esempio

una società opera nella commercializzazione tramite internet di stampanti 3D prodotte da altre imprese

Il fatto che l'impresa abbia ad oggetto unicamente la commercializzazione di tali prodotti, e non anche lo sviluppo e la produzione, **preclude che essa possa essere assimilata tra le startup innovative**

art. 25, comma 2, lettera g)

non deve essere costituita per effetto di un'operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

Divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda

L'operazione di trasformazione è ammessa

Esempio

Il MiSE ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle startup innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un'azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non **“creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società”**

art. 25, comma 2, lettera h), punto 1

spese in ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione

Gli importi relativi sono rinvenibili nell'ultimo **bilancio di esercizio della società**

oppure

per l'impresa di nuova costituzione o che non ha ancora depositato il primo bilancio è sufficiente che, attraverso una dichiarazione, il legale rappresentante:

- presenti una **previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo** che l'impresa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza);
- **si impegni a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi** per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%

art. 25, comma 2, lettera h), punto 2

almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 costituita da persone con laurea magistrale

Agenzia delle Entrate – Risoluzione N.87/E del 14 ottobre 2014

- **qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato** può essere ricompreso tra la forza lavoro
- gli amministratori-soci possono essere considerati **soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito** nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico
- **gli stagisti** possono essere considerati forza lavoro **solo se retribuiti**
- **i consulenti esterni titolari di partita Iva** non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori

Imprese già costituite all'entrata in vigore della legge

Considerando la data di entrata in vigore del DI 179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della legge 221/2012 (18 dicembre 2012), **la durata di applicazione della disciplina delle startup innovative è regolata secondo il seguente schema**

Data di costituzione dell'impresa	Durata massima di applicazione della disciplina
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012	4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010	3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009	2 anni (fino al 18 dicembre 2014)

La norma definisce anche **l'incubatore certificato** di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative

Il Decreto 14 febbraio 2013, in GU Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2013, ha definito i requisiti per l'ottenimento dello status

Agli incubatori specializzati in startup innovative sono **estese alcune delle misure:**

- la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi
- le agevolazioni relative al c.d. *work for equity* e ai piani d'incentivazione
- le agevolazioni relative all'accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI
- l'accesso prioritario al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato

L'incubatore **per avere accesso alla certificazione** deve disporre di:

- **strutture, anche immobiliari, e attrezzature adeguate** (quali spazi fisici riservati per installare attrezzature, macchinari per test, sistemi di accesso per internet in banda ultra larga)
- un'amministrazione o la direzione affidata a **persone di riconosciuta competenza** in materia di impresa e innovazione
- **una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente**
- regolari **rapporti con università, centri di ricerca, partner finanziari** che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative
- adeguata e comprovata **esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative (track record)**. Può anche essere **riferita all'avvalimento delle esperienze maturate** dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità al supporto e alla consulenza alle startup

➤ **Iscrizione nel Registro delle imprese (sezione ordinaria e speciale)**

➤ **Aggiornamento delle informazioni**

Le informazioni comunicate dalle società **devono essere aggiornate ogni semestre**. Se si tratta del primo adempimento, la comunicazione va effettuata, al più tardi, entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale

Esempio

una startup (o incubatore) iscritta alla sezione speciale del Registro il 15 marzo 2014 deve svolgere il primo adempimento semestrale entro il 14 settembre 2014, il secondo ha scadenza 30 giugno 2015, il terzo scade il 31 dicembre 2015 ecc.

➤ **Mantenimento dell'iscrizione**


"Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese"

Per accedere agli elenchi delle imprese collegarsi al sito

startup.registroimprese.it

Inviaci il tuo commento

Qui si parla di **start-up innovativa**.
Scegli il tuo percorso

			
REQUISITI	IDEA	DIVENTA START-UP	
Start-up innovativa. La legge	I requisiti necessari per la start-up	Non ho un'impresa ma ho un'idea. Come faccio a creare la mia start-up?	Ho già un'impresa e voglio verificare se ho i requisiti per trasformarla in start-up
↓	↓	↓	↓

È un servizio realizzato da "InfoCamere"
www.registroimprese.it
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA


Cluster tecnologici geograficamente concentrati

Sono quasi 2.900 le **imprese iscritte**. Il 58% delle quali sono localizzate al Nord, il 22% nel Centro, chiude il Mezzogiorno con il 20%

A **livello regionale** in testa c'è la Lombardia con 615 imprese, seguono a notevole distanza l'Emilia-Romagna (306) e il Lazio (271)

Quasi l'80% delle startup opera nei **servizi**, il 18% nell'**industria/artigianato**, il 3% nel **commercio**

Prevale il **settore dell'ICT**



Gli incubatori certificati

Sono 32 gli **incubatori registrati** nella sezione speciale del Registro delle imprese: 12 sono localizzati al Nord, 7 al Centro, 3 nel Mezzogiorno



Interventi a favore dell'ecosistema (Decreto legge 179/2012)

- ⊙ Riduzione degli oneri per l'avvio
- ⊙ Copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale
- ⊙ Esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica
- ⊙ Facoltà di creare quote prive di diritti di voto
- ⊙ Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi
- ⊙ Remunerazione basata sulla performance aziendale (piani di stock options e work for equity)
- ⊙ Piattaforme web di equity crowdfunding
- ⊙ Incentivi fiscali all'investimento nelle startup innovative
- ⊙ Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI
- ⊙ Contratto di lavoro a termine *ad hoc*
- ⊙ Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato
- ⊙ Accesso agevolato ai servizi all'internazionalizzazione dell'ICE-Agenzia
- ⊙ Deroga alla disciplina della legge fallimentare

Riduzione degli oneri per l'avvio

- esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese
- esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio
- vale per le startup innovative e gli incubatori certificati e **dura non oltre il quarto anno di iscrizione**

A partire dal 18 aprile 2014

- **su iniziativa di Unioncamere:** esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti per tutti gli adempimenti da svolgersi presso il Registro delle imprese

A partire dall'11 giugno 2014

- **a seguito della Circolare dell'Agenzia delle Entrate:** esenzione dal versamento dell'imposta di bollo per tutti gli adempimenti da svolgersi presso il Registro delle imprese

Copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale

- estensione di dodici mesi del periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite
- per le perdite pari a $1/3$ del capitale, che non riducono il medesimo al di sotto del minimo legale, esse possono essere “rinviate a nuovo” per 2 esercizi consecutivi
- nel caso in cui le perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale, possibilità di differire la ricapitalizzazione – di norma immediata – alla chiusura dell’esercizio successivo

Esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica

- disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in perdita sistematica che dispone l’imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria

Quote prive di diritti di voto

- Facoltà di creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione

Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi

- facoltà di offrire a pubblico quote di capitale (in precedenza preclusa alle srl)
- possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione dei propri dipendenti/fornitori
- possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale)

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI

(Decreto 26 aprile 2013, in GU n. 147 del 25 giugno 2013)

- la garanzia dello Stato è a valere sull'**80% dell'operazione finanziaria**, senza valutazione dei dati di bilancio dell'impresa e senza garanzie accessorie da parte della banca
- l'**importo massimo garantito per ogni impresa** è di 2,5 milioni di euro da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito
- la garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa **a titolo gratuito**
- le richieste di garanzia hanno **priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del fondo**
- l'intervento del Fondo è ammissibile **anche in assenza di un programma di investimento**, né è richiesta una misura minima del **versamento dei mezzi propri**



Presentate 261 domande di intervento del Fondo a favore di 214 startup innovative (tutte accolte o in via di accoglimento); 32 imprese hanno presentato almeno 2 domande

- Da luglio 2013 a ottobre 2014 il Fondo ha concesso **84 milioni di euro di garanzie**, che hanno a loro volta **attivato circa 106 milioni di credito**
- La **quota di finanziamento medio** concesso si attesta a quota 434 mila euro, un valore molto superiore a quello registrato per il complesso delle PMI (133 mila euro)
- La **garanzia diretta** è stata sperimentata nell'80% dei casi, e gli interventi di controgaranzia nel restante 20%
- **Prevalgono nettamente le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine** (oltre 18 mesi), che si caratterizzano per un livello di finanziamento medio sensibilmente superiore a quello degli interventi a breve termine
- Il Fondo è intervenuto a sostegno anche di due **incubatori certificati** con 5 operazioni di garanzia diretta di lungo periodo per un ammontare complessivo di quasi 5 milioni di euro, che a sua volta ha attivato 6,5 milioni di credito bancario

Incentivi fiscali all'investimento nelle startup innovative

- **per le persone fisiche**, detrazione dall'imposta lorda sui redditi pari al 19% della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 500 mila euro
- **per le società**, deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro
- per investimenti in startup a **vocazione sociale**, o **che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico**, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione aumentata al 27%
- l'investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali **che investono prevalentemente in startup innovative**
- l'agevolazione è condizionata al mantenimento dell'importo dell'investimento per **un periodo di almeno due anni**

Definizioni, vincoli ed esclusioni

(Decreto 30 gennaio 2014, in GU n. 66 del 20 marzo 2014)

- **«OICR che investono prevalentemente in start-up innovative»:** OICR che, al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari
- **«altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative»:** società che, al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie
- l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta **non deve superare 2,5 mln euro per singola startup**
- sono escluse **le startup innovative e gli incubatori certificati, gli OICR, nonché le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative**
- sono esclusi dai benefici i soggetti che, prima di effettuare l'investimento, **possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella startup innovativa oggetto dell'investimento superiori al 30%**

Modello Unico 2014



Piattaforme web di crowdfunding

- L'Italia è **l'unico paese nella UE** con una normativa sull'equity-based crowdfunding (**Regolamento Consob n. 18592/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013**)
- Consob ha introdotto l'obbligo di registrazione per i **gestori "puri"** di portali. I **gestori autorizzati** come banche e SIM possono gestire portali senza obbligo di registrazione
- **deroga alla disciplina "MiFID"** per operazioni fino a 500 € per investimento e 1.000 € annui per le **persone fisiche**, 5.000 € per investimento e 10.000 € annui per le **persone giuridiche**
- una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti deve essere sottoscritta da **investitori professionali / da fondazioni bancarie / da incubatori**



11 i portali web iscritti nel registro Consob, di cui 10 autorizzati in qualità di gestore "puro" ed uno operante "di diritto»

3 portali (Unica seed, Stars Up, Assiteca crowd) hanno debuttato fra fine dicembre 2013 e inizio 2014 contestualmente con le prime campagne di crowdfunding



Contratto di lavoro a termine *ad hoc*

- Possibilità di stipulare contratti di lavoro **a tempo determinato** con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi
- Possibilità di **rinnovi contrattuali** anche senza soluzione di continuità
- Dopo il terzo anno è possibile **un solo rinnovo** per un ulteriore anno
- Dopo 4 anni il rapporto di lavoro **diventa a tempo indeterminato**

Remunerazione basata sulla performance aziendale

- deroga al divieto di **operazioni sulle proprie partecipazioni** qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity)
- **regime fiscale e contributivo di favore**: il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi

Differenze con l'agevolazione prevista dall'articolo 51 del Tuir

- il piano incentivante può essere rivolto anche solo ad alcuni membri dello staff **[deve essere rivolto a tutti i dipendenti]**
- gli strumenti in questione devono essere emessi direttamente dalla start up innovativa o dall'incubatore certificato, oppure da società direttamente controllate **[possono riguardare strumenti emessi da società che controllano indirettamente l'impresa, controllate e controllate della controllante]**
- non prevede limiti di reddito **[si applica a un limite massimo di 2.065,83 euro]**

Vale per strumenti finanziari assegnati dopo il 19 dicembre 2012

L'esenzione riguarda il momento in cui le azioni vengono assegnate e l'esercizio dei diritti, non la loro cessione

Regime diverso per strumenti assegnati ai professionisti, in seguito a prestazioni di opere e servizi (esenzione valida anche per la cessione)

Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato

(Decreto 23 ottobre 2013, in GU n.16 del 21 gennaio 2014)

- credito d'imposta **pari al 35% dei costi sostenuti dal datore di lavoro per il nuovo assunto** (fino ad un massimo di 200 mila euro all'anno), da utilizzare in compensazione nel modello F24
- per l'assunzione di **personale altamente qualificato**, in possesso cioè di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in materie legate a ricerca e sviluppo
- per il personale assunto **a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato**
- concesso **in via prioritaria** rispetto alle altre imprese e con un'istanza redatta **in forma semplificata**
- i posti di lavoro **devono essere mantenuti per almeno 2 anni**
- le domande dovranno essere presentate tramite una **apposita piattaforma informatica**, attenendosi alle procedure e allo **schema di domanda** oggetto di una specifica comunicazione del Ministero

Accesso agevolato ai servizi all'internazionalizzazione

- accesso alla “**Carta Servizi Startup**”, che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei seguenti servizi di assistenza erogati **dall'ICE-Agenzia**:
 - assistenza in **materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia**
 - individuazione delle **principali fiere e manifestazioni internazionali** dove ospitare gratuitamente le startup, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione
 - sviluppo di iniziative per favorire l'incontro delle startup con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione

Per **richiedere la Carta**, le imprese interessate devono rivolgersi al seguente contatto, specificando in oggetto “Richiesta Carta Servizi Startup”:

ICE Agenzia - Ufficio Informazioni e Assistenza

e-mail: urp.export@ice.it oppure sviluppo.servizi@ice.it

Deroga alla disciplina della legge fallimentare

- **favorire il fresh start** di chi ha investito nel capitale di imprese in cui l'alta probabilità del manifestarsi di una crisi è fisiologica
- contrazione dei **tempi della liquidazione giudiziale** della startup in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare
- assoggettamento, in via esclusiva, al **procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento**, applicabile ai soggetti non fallibili
- **esclusa la perdita di capacità dell'imprenditore**, ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori

Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.16/E dell'11 giugno 2014

- **esenzione dal versamento dell'imposta di bollo** per tutti gli adempimenti da svolgersi presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio
- **no al test di operatività sulle società di comodo** per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa
- ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il "triennio di osservazione" decorre **dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa**
- chiarimenti in materia di **detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori**
- chiarimenti sul trattamento fiscale e contributivo della parte di **reddito da lavoro** che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono a amministratori, lavoratori dipendenti e collaboratori continuativi **sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi**

Visti a cittadini extra-UE per la costituzione di startup innovative

- il “Decreto Flussi 2013” del 25 novembre 2013 ha introdotto una **nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo**, cioè i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative»”
- **Centralizzazione della procedura di concessione del visto** in capo a un unico Comitato tecnico, insediato presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e fortemente legate all’universo delle startup
- Il Comitato **valuta entro 30 giorni** la domanda del richiedente corredata da curriculum accademici e professionali, oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, e mercato di riferimento
- La procedura ancora più semplificata qualora il richiedente visto presenti la **disponibilità di un incubatore certificato** ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione della startup innovativa
- L’unico parametro economico-finanziario richiesto è la **disponibilità di risorse**, dedicate alla startup, **pari ad almeno 50.000 euro**, incluso il valore dei servizi che eventualmente l’incubatore certificato presterà alla nuova impresa
- La procedura è gestita in modalità telematica attraverso il sito **italiastartupvisa.mise.gov.it**

**Per aggiornamenti sulla policy a favore delle
startup innovative collegarsi al sito**

www.sviluppoeconomico.gov.it

e cliccare sull'icona



Per richieste dirette scrivere a

startup@mise.gov.it